



CITTA' DI BORDIGHERA

PROVINCIA DI IMPERIA

COMUNE DI BORDIGHERA (IM)

Via XX Settembre, 32 - cap 18012 - telefono 0184 2721 - fax 0184 260144

Allegato 1

CAPITOLATO PER LA CONCESSIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO IN ZONA "DUE STRADE"

ARTICOLO 1
(OGGETTO DELLA CONCESSIONE)

1 - Il Comune di Bordighera affida in concessione l'IMPIANTO SPORTIVO IN ZONA "DUE STRADE" nello stato in cui si trova, costituito da:

- campo da calcetto mtl. 40 x 20 con tappeto di erba sintetica;
- campo da carambola mtl. 16 x 8;
- impianto di illuminazione costituito da n. 6 fari ioduri metallici e n. 5 lampioni;
- locale in muratura suddiviso in: n.1 locale caldaie con n. 3 caldaie; n.1 piccolo magazzino uso ufficio; n. 2 spogliatoi con servizi igienici e docce; n. 1 servizio igienico;
- n. 1 gazebo in legno di forma esagonale, di circa 8 metri quadri di superficie;
- aree esterne ed aree verdi,

così come meglio descritti e definiti nelle tavole originali di progetto nonché - per quanto riguarda il campo da carambola mtl. 16 x 8 - nella deliberazione G.C. n. 63 del 3 marzo 2010 - tutti i suddetti documenti sono disponibili presso la casa comunale.

2 - La gestione che si affida comprende:

- a) gestione amministrativa e finanziaria;
- b) gestione tecnica ed operativa;
- c) gestione organizzativa;
- d) servizi ed assistenza all'utenza;
- e) custodia;
- f) pulizia;
- g) manutenzione ordinaria;
- h) manutenzione aree esterne;
- i) quant'altro necessario per una corretta e funzionale gestione dell'impianto.

3 - Il concessionario conferma di aver preso conoscenza delle caratteristiche tutte, strutturali e funzionali, dell'impianto, di accettarle così come si configurano al momento del presente atto e di riconoscerle incondizionatamente idonee agli usi pertinenti.

4 - La concessione concerne la gestione sia del funzionamento dell'impianto nel suo complesso, sia della programmazione ed organizzazione dell'attività sportiva che si svolge nel suo ambito.

La concessione comprende la conduzione degli impianti e la loro manutenzione ordinaria, compreso l'affidamento - a cure, spese e responsabilità del concessionario - dell'incarico di terzo responsabile così come previsto dalle norme in materia di gestione degli impianti termici.

5 - Il concessionario potrà utilizzare l'impianto a sua libera scelta, fatti salvi i limiti derivanti dalla natura stessa dell'opera e quelli stabiliti dal disciplinare (articoli 2 e 3, soprattutto per quanto concerne l'utilizzo dell'impianto da parte di istituti scolastici e società sportive cittadine).

6 - In particolare compete ed è consentito al concessionario:

- a) l'organizzazione di manifestazioni sportive che non contrastino con la natura dell'opera. Il concessionario non potrà utilizzare né concedere l'impianto per iniziative o attività che rechino pregiudizio all'immagine della Città;
- b) l'organizzazione di corsi di attività fisica di base, attività sportiva, attività agonistica;
- c) l'affitto del campo da gioco alle società sportive ed ai privati per lo svolgimento delle attività di cui ai punti a) e b);

- d) la gestione degli spazi pubblicitari;
- e) l'introito di tutti i proventi derivanti dalla gestione dei sopra elencati servizi, se non diversamente ed espressamente indicato nelle condizioni di concessione.

ARTICOLO 2 (DURATA DELLA CONCESSIONE)

1 - L'inizio effettivo ed organico della gestione dovrà avvenire dal 01.03.2023 e sino al 28.02.2025 (eventualmente rinnovabili sino al 28.02.2027).

2 - La concessione è affidata per anni **due (2) eventualmente rinnovabili di ulteriori anni 2** . E' fatta salva la decadenza della concessione ai sensi del presente capitolato.

3 - Di comune accordo tra le parti potranno essere apportate alle modalità di gestione del servizio i perfezionamenti ritenuti necessari per il migliore svolgimento dello stesso.

4 - Alla scadenza della concessione l'impianto sportivo in zona "Due Strade" dovrà essere integralmente riconsegnato in perfetto stato di efficienza e conservazione, salvo il normale deperimento derivante dal suo corretto utilizzo.

ARTICOLO 3 (INVENTARIO)

1 - Degli impianti, delle attrezzature e del materiale assegnati in uso viene redatto apposito verbale di consistenza che, sottoscritto da entrambe le parti, costituisce parte integrante della concessione.

2 - Tutti i materiali, attrezzature ed impianti di proprietà comunale non potranno essere modificati senza il preventivo assenso scritto dell'amministrazione comunale.

3 - L'impianto dovrà essere restituito al Comune, alla scadenza della concessione, in buono stato di conservazione. Tale condizione, unitamente a quella di cui al comma 4 dell'articolo 2, verrà accertata mediante apposito verbale redatto in contraddittorio tra le parti.

4 - Il concessionario sostituirà tempestivamente, a sue cure e spese, tutte le dotazioni rese inefficienti ed inservibili dall'incuria e dall'uso non corretto.

ARTICOLO 4 (DISCIPLINARE PER L'USO DELL'IMPIANTO POLISPORTIVO)

1 - Il concessionario è tenuto:

- a) ad osservare integralmente le disposizioni del DISCIPLINARE PER L'USO DELL'IMPIANTO SPORTIVO IN ZONA "DUE STRADE" e di tutte le successive modifiche che il Comune dovesse eventualmente apportare allo stesso regolamento a suo insindacabile giudizio;
- b) a praticare tariffe di noleggio del campo da calcetto e del campo da carambola accessibili e comunque compatibili con le tariffe praticate da impianti simili situati nel comprensorio, in modo da consentire l'accesso al maggior numero possibile di utenti;
- c) ad attuare, limitatamente alla disciplina sportiva praticabile nell'impianto, ogni efficace iniziativa di promozione sportiva, specialmente nei confronti dei giovani;

d) a rispettare e far rispettare ogni disposizione normativa ed ogni altra disposizione impartita dal Comune per l'accesso e per l'uso dell'impianto sportivo.

ARTICOLO 5 (PARTICOLARI CONDIZIONI DI UTILIZZO E DI GESTIONE)

1 - Il concessionario è tenuto ad assicurare le seguenti condizioni minime:

a) apertura dell'impianto per i periodi minimi stabiliti nel DISCIPLINARE PER L'USO DELL'IMPIANTO SPORTIVO IN ZONA "DUE STRADE";

b) apertura, chiusura e presenza ininterrotta presso l'impianto per tutto l'orario di funzionamento;

c) apertura, chiusura e presenza in occasione di manifestazioni sportive promosse o patrocinate dal Comune;

d) disponibilità a titolo gratuito - per gli istituti scolastici cittadini che ne facciano richiesta - dell'impianto durante l'anno scolastico, nella fascia oraria mattutina (dalle ore 09.00 alle ore 13.00);

e) disponibilità a favore del Comune di Bordighera dell'intero impianto per n. 10 giorni annui, a titolo gratuito, per lo svolgimento di iniziative direttamente organizzate e/o patrocinate dal Comune stesso;

f) controllo degli accessi al campo da gioco, agli spogliatoi, ai servizi, compresi gli spazi extra-sportivi. Qualora la natura delle manifestazioni lo richieda, il concessionario deve altresì richiedere l'intervento delle Forze dell'ordine;

g) servizio di biglietteria e di prenotazioni. Il concessionario ha anche l'obbligo:

- di dotarsi a sue cure e spese, se così previsto dalle normative fiscali, di adeguati registratori di cassa;

- di riepilogare giornalmente gli accessi agli impianti;

- di trasmettere semestralmente al Comune i riepiloghi giornalieri, distinti per fasce orarie, affinché lo stesso Comune possa disporre di una valida base statistica di settore;

h) servizio di pronto soccorso con permanenti dotazioni di attrezzature a norma di legge compreso defibrillatore;

i) accurata pulizia di tutto l'impianto in ogni sua parte, sia interna sia esterna, con l'impiego di ogni mezzo e metodologia utili ad assicurare i più alti standards d'igiene, con particolare riguardo agli spogliatoi ed ai servizi igienici;

l) manutenzione ordinaria di tutto il complesso, compresi gli impianti tecnici tutti, effettuata da soggetti in possesso di idonea qualificazione professionale. Nella conduzione e nella manutenzione degli impianti tecnologici, il concessionario dovrà scrupolosamente osservare le indicazioni dei libretti di manutenzione e di utilizzo degli impianti e delle loro componenti, forniti dalle imprese produttrici; in mancanza di questi, la conduzione e la manutenzione dovranno comunque avvenire a perfetta regola d'arte. Il concessionario è tenuto a dare comunicazione scritta al Comune dei settori di manutenzione eventualmente affidati ad altri soggetti, entro 10 giorni dall'affidamento dell'incarico, specificandone i nominativi ed i titoli di qualificazione;

m) gli interventi di manutenzione dovranno essere oggetto di un preventivo **piano di manutenzione** – sottoposto ad approvazione da parte del funzionario del Settore tecnico comunale, di cui al successivo articolo 12 - che descriva analiticamente la natura e le finalità degli interventi previsti, i relativi quantitativi stimati, l'indicazione se i lavori sono eseguiti direttamente dal concessionario oppure affidati in appalto, le date di inizio di ciascun lavoro e la relativa durata. Il piano di manutenzione, salva ogni più dettagliata articolazione, dovrà essere articolato in riferimento a: manutenzione e conduzione della centrale termica, diffusori termici e relativi impianti di adduzione; manutenzione e conduzione degli impianti elettrici e degli apparati diffusori luminosi; manutenzione

ordinaria delle strutture edili verticali ed orizzontali, delle strutture in carpenteria metallica e non, degli infissi, degli arredi, delle vetrate; impiego e disponibilità di prodotti per pulizia di ambienti e servizi igienici; pulizia degli ambienti interni ed esterni; mantenimento di tutte le aree verdi. Il piano di manutenzione, da presentare entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno solare, è soggetto ad approvazione e verifiche da parte del Settore Tecnico del Comune di Bordighera, che può chiedere anche motivate modificazioni parziali;

n) al termine di ciascun anno solare, il concessionario dovrà presentare al Comune, entro il mese di gennaio successivo all'anno di riferimento, una rendicontazione della manutenzione effettuata che riporti e raffronti il piano dei lavori con quanto di fatto realizzato, dando spiegazione motivata degli eventuali scostamenti;

o) il concessionario dovrà segnalare tempestivamente e per iscritto al Comune, entro 24 ore dall'accadimento, ogni guasto, danneggiamento, deterioramento, incidente ed anomalia che si verifichi, con una accurata relazione descrittiva che identifichi anche eventuali terzi responsabili, fermo restando l'accollo al concessionario di ogni onere per il tempestivo ripristino di tutto quanto non competa espressamente al Comune;

p) assunzione in capo al concessionario delle utenze tutte, nessuna esclusa, necessarie al funzionamento dell'intero complesso;

q) ad esclusive cure e spese del concessionario - e quindi senza oneri e responsabilità di sorta per il Comune - l'impianto deve essere adeguatamente custodito, con la presenza di almeno un custode, per tutto il periodo della concessione, per tutte le ore giornaliere di apertura al pubblico. Il concessionario comunica all'amministrazione comunale il nominativo del custode o dei custodi;

r) conseguimento, a cura e spese del concessionario, di ogni necessario titolo autorizzativo di pubblica sicurezza, amministrativo, igienico-sanitario e quant'altro necessario per il regolare svolgimento di ogni attività nell'ambito dell'impianto sportivo;

s) nell'esercizio di ogni sua attività il concessionario deve scrupolosamente rispettare tutte le norme inerenti la prevenzione degli infortuni, la sicurezza degli impianti, l'igiene del lavoro, la sicurezza antincendio, le normative del settore della tutela dell'ambiente ed ogni altra norma per una corretta gestione. Ne discende, pertanto, l'obbligo per il concessionario della corretta annotazione su apposito registro di tutti i controlli, verifiche, interventi di manutenzione, informazione e formazione del personale secondo le disposizioni normative vigenti nel tempo; della redazione ed affissione nello stabile del Piano di evacuazione, nonché di tutti gli obblighi connessi con l'esercizio dell'attività.

ARTICOLO 6 (MANUTENZIONE STRAORDINARIA)

1 - E' a carico pieno ed esclusivo del Comune ogni intervento di straordinaria manutenzione (purché non consegua a carenze manutentive oppure a cattivo o imprudente uso dell'impianto sportivo), ivi compreso l'adeguamento ad eventuali nuovi *standards* obbligatori per legge. All'inizio della concessione il Comune consegna al concessionario la documentazione di rispondenza di tutto il complesso alla normativa vigente, anche in riferimento alla tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro. A tutta la normativa il concessionario è tenuto a dare costante e puntuale ottemperanza.

2 - Per eventuali interventi di miglioria che il Comune andrà ad eseguire, il concessionario nulla potrà opporre o pretendere.

3 - Eventuali lavori di manutenzione straordinaria che comportino la chiusura totale o parziale dell'impianto saranno eseguiti dal Comune previ opportuni accordi con il

concessionario. Nulla sarà dovuto dal Comune per il mancato utilizzo dell'impianto derivante da lavori di straordinaria manutenzione.

4 - Nessun intervento di manutenzione straordinaria o di modifica strutturale, neppure urgente, può essere effettuato dal concessionario, rimanendo di esclusiva competenza del Comune. Per eventuali opere comunque realizzate, pur a fronte del presente divieto, non spetteranno al gestore indennità o rimborsi a qualsivoglia titolo, fatta salva ogni richiesta di rimessa in pristino o di risarcimento al Comune.

A tale norma si potrà derogare solo in casi eccezionali, in virtù del principio del pubblico interesse, limitatamente ad opere di effettiva miglioria e valorizzazione (sportiva e patrimoniale) dell'impianto e previa autorizzazione dell'amministrazione comunale e parere del settore tecnico.

ARTICOLO 7 (PERSONALE)

1 - Il concessionario - indipendentemente dal fatto che per la gestione del complesso si avvalga della propria persona, di propri soci, di personale dipendente o di rapporti di collaborazione comunque denominati - è tenuto alla costante e puntuale osservanza di tutta la normativa previdenziale, assicurativa, di prevenzione e tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

2 - Nessun rapporto intercorre ovviamente tra il Comune ed il personale - sia dipendente, sia in regime di lavoro autonomo o di rapporto di collaborazione comunque denominato - del quale il concessionario si avvalga.

3 - Tutto il personale in servizio nell'impianto dovrà tenere un contegno assolutamente corretto, improntato a cortesia e collaborazione specialmente nei confronti del pubblico.

ARTICOLO 8 (CAUZIONE)

1 - A garanzia del puntuale assolvimento di tutti i suoi obblighi, il concessionario costituisce, nei modi di legge, una cauzione definitiva dell'importo pari al 10% del valore della concessione. In caso di fidejussione bancaria o assicurativa:

- è espressamente richiesta la clausola di rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- è espressamente richiesta l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta del Comune di Bordighera.

2 - Il Comune incamera in tutto o in parte la cauzione qualora vengano accertate, a carico del concessionario, inadempienze di sorta. In tal caso, il concessionario è tenuto a ricostituire entro 15 giorni l'intero importo della garanzia.

3 - Il Comune incamera l'intero importo della cauzione qualora il concessionario decada dalla concessione ai sensi del successivo articolo 10 o cessi unilateralmente la gestione prima del termine.

4 - Al termine della concessione, la cauzione è vincolata al Comune fino all'approvazione del verbale di riconsegna di tutto l'impianto con contestuale accertamento del regolare assolvimento di tutti gli obblighi del concessionario.

ARTICOLO 9 (POLIZZE ASSICURATIVE)

1 - Il Comune di Bordighera provvede a proprie cure e spese alle coperture assicurative riguardanti *l'impianto nel suo complesso*, le attrezzature ed il materiale di proprietà del Comune stesso, relativamente a incendio e rischi accessori, prevedendo anche la rinuncia all'azione di rivalsa nei confronti del gestore.

2. Prima della stipula della convenzione il concessionario sottopone alla preventiva approvazione del Comune gli schemi di adeguate polizze assicurative che provvede poi ad attivare - interamente a sue cure e spese - prima dell'inizio della gestione, a copertura dei seguenti rischi:

a) polizza incendio, rischi accessori ed eventi speciali relativa a tutti i beni mobili di proprietà del concessionario, ovvero dallo stesso utilizzati, compresi i beni di proprietà di terze persone presenti all'interno dell'impianto oggetto dell'appalto. La polizza dovrà prevedere, nelle sue condizioni particolari, la clausola di rinuncia all'azione di rivalsa da parte della compagnia assicuratrice nei confronti del Comune di Bordighera;

b) polizza furto e rapina relativamente ai suddetti beni mobili posti all'interno dell'impianto polisportivo. La garanzia dovrà estendersi al rischio di perdita valori e danni al portavalori;

c) polizza di responsabilità civile verso terzi, a copertura di tutte le attività da svolgere o che si intende svolgere nell'ambito dell'impianto polisportivo in conformità ai precedenti articoli 1 e 5 (nella definizione "terzi" deve essere ricompreso il Comune di Bordighera). Il massimale di garanzia non dovrà essere inferiore ai seguenti limiti per ogni sinistro:

- euro 2.500.000,00 per danni ad ogni persona danneggiata;
- euro 1.500.000,00 per danni a cose.

I massimali sopraindicati saranno aggiornati ogni biennio in corrispondenza della variazione degli indici ISTAT dei prezzi al consumo;

d) polizza di responsabilità civile per gli infortuni sofferti dai dipendenti, compresi i dipendenti occasionali, del concessionario ed addetti alle attività loro assegnate. Il massimale di garanzia non dovrà essere inferiore a euro 2.500.000,00 per ogni prestatore di lavoro infortunato. La polizza dovrà estendersi anche per le azioni di rivalsa esperite dagli istituti assicurativi.

ARTICOLO 10 (DECADENZA DELLA CONCESSIONE)

1 - Il Comune potrà dichiarare la decadenza della concessione qualora:

a) l'impianto resti chiuso per un periodo superiore a 5 giorni consecutivi, o anche non consecutivi nel corso di un mese solare, *senza il preventivo assenso della amministrazione comunale*, da rilasciare soltanto in casi di forza maggiore restrittivamente intesi (salvo la chiusura per un massimo di giorni 30 – ferie - nel periodo compreso tra i mesi di ottobre e novembre);

b) non vengano rispettati puntualmente tutti i parametri previsti dalle norme in vigore, dal presente capitolato e dal disciplinare per l'uso dell'impianto sportivo in zona "Due strade";

c) si verificano, nei confronti del concessionario, procedure concorsuali, fallimentari o di liquidazione, oppure altre cause di decadenza previste dalle norme in vigore;

d) il concessionario si renda colpevole di frode;

e) si verifichi la mancata assunzione del servizio di gestione entro il termine stabilito;

f) si riscontrino abituale deficienza e negligenza nell'espletamento dei servizi, quando la

- gravità e la frequenza delle infrazioni, debitamente accertate e notificate, compromettano i servizi stessi a giudizio insindacabile dell'amministrazione comunale;
- g) il concessionario non persegua con correttezza e continuità le finalità sociali, ludiche e sportive cui la struttura è dedicata;
- h) vengano applicate almeno 6 penalità in un quadrimestre.

2 - In caso di decadenza il Comune incamererà la cauzione di cui all'articolo 8.

3 - Con la sottoscrizione della convenzione il concessionario riconosce implicitamente, senza riserva alcuna, che:

- a) tutte le condizioni previste dalla presente convenzione e dal disciplinare per l'uso dell'impianto sportivo in zona "Due strade" sono essenziali e pertanto la violazione anche di un solo obbligo a carico del concessionario dà diritto al Comune di dichiarare la decadenza della concessione in danno dello stesso concessionario, senza pregiudizio di ogni maggior ragione, azione e diritto anche per risarcimento danni che al Comune stesso possa competere;
- b) non appena venga ad essere notificato il provvedimento di decadenza o di revoca il Comune procederà all'incameramento della cauzione di cui all'articolo 8; il concessionario dovrà riconsegnare l'impianto e tutto quanto oggetto della concessione in perfetto stato di manutenzione ed efficienza, entro il termine posto dal Comune;
- c) in caso di decadenza della concessione, per nessun motivo il concessionario potrà differire la riconsegna al Comune o richiedere la restituzione della cauzione di cui all'articolo 8.

ARTICOLO 11 (PENALITA')

1. Le penalità per le infrazioni agli obblighi della convenzione - risultanti dal rapporto dei funzionari incaricati o da fondati reclami dell'utenza - sono irrogate dal Comune in misura variabile tra euro 100 ed euro 1.000 a seconda della gravità dell'inadempienza.

2. L'ammontare delle penalità irrogate è trattenuto sulla cauzione prestata, ad insindacabile giudizio del Comune; il concessionario è tenuto a ricostituire entro 15 giorni l'intero importo della garanzia.

ARTICOLO 12 (VIGILANZA E CONTROLLO)

1. In ordine al rigoroso rispetto di tutti gli obblighi inerenti al rapporto di concessione, il Comune provvede alla vigilanza ed al controllo attraverso il responsabile del servizio sport (incaricato dei controlli di natura gestionale, non attinenti la parte prettamente tecnica) ed il responsabile del servizio manutenzione (incaricato dei controlli di natura tecnica, con particolare riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 5, lettere 1) e seguenti ed all'articolo 6 del presente Capitolato), che possono disporre sopralluoghi, verifiche ed accertamenti avvalendosi anche della polizia municipale.

2. Nel caso siano accertati fatti o comportamenti che costituiscano violazione di un dovere del concessionario per l'efficiente gestione dei servizi - o che costituiscano ogni altra violazione agli obblighi del concessionario derivanti dalla presente convenzione e dal disciplinare per l'uso dell'impianto sportivo in zona "Due strade" - il responsabile comunale incaricato competente per materia contesterà gli addebiti, prefiggendo un termine non superiore a dieci giorni per eventuali giustificazioni.

3. Se il concessionario non provvede a giustificarsi entro il termine stabilito, oppure se le giustificazioni non sono ritenute sufficientemente valide, il dirigente di settore, con atto motivato su proposta del responsabile comunale incaricato competente per materia, irrogherà le penalità di cui all'articolo 11, fatta salva la pronuncia di decadenza nei casi previsti.

4. Il concessionario è tenuto a fornire ai responsabili comunali incaricati dall'amministrazione comunale ed alla polizia municipale tutta la propria collaborazione, consentendo in ogni momento il libero accesso all'impianto e disponendo altresì che tutto il personale, comunque preposto al servizio, fornisca tutti i chiarimenti e notizie che gli siano richieste.

5. All'inizio della concessione il concessionario dovrà indicare la persona preposta, nell'ambito di un regolare rapporto di dipendenza o di collaborazione o di un adeguato titolo, alla direzione di tutti i servizi, che agisce pertanto in nome e per conto del concessionario.

ARTICOLO 13 (CANONE)

1 - Per tutta la gestione dell'impianto, il concessionario corrisponderà al Comune di Bordighera un canone annuo di euro _____, oltre I.V.A. nella misura di legge, così come determinato dall'esito della gara, con un importo base di **euro 6.000,00 (euro seimila/00)**.

Il canone sarà aggiornato ogni anno in corrispondenza della variazione degli indici ISTAT dei prezzi al consumo FOI.

2 - Il suddetto importo sarà corrisposto in 2 rate semestrali anticipate, rispettivamente nella misura del 60% e del 40 %.

3 - Per il canone di cui sopra il Comune emetterà regolare fattura.

ARTICOLO 14 (SPETTANZA DEGLI INCASSI)

1 - Il Comune riconosce al concessionario il diritto di introitare e trattenere per sé - in misura piena ed esclusiva - ogni incasso derivante dalla affluenza di pubblico, nel caso di manifestazioni direttamente organizzate, sponsorizzazioni, cessioni di spazi pubblicitari (purché il messaggio non sia contrario alla pubblica decenza e sia preventivamente approvato dal Comune di Bordighera), come pure di utilizzare a fini di lucro l'impianto sportivo.

2. Nel caso di manifestazioni organizzate da terzi, peraltro tenuti al pagamento della prevista tariffa di affitto, a costoro spetta l'incasso derivante dall'affluenza del pubblico, salvi diversi accordi tra le parti.

3. Nel caso, infine, di attività agonistica federale, spetta alle società sportive, pure tenute al pagamento della prevista tariffa di affitto, l'incasso derivante dall'affluenza del pubblico, salvi diversi accordi tra le parti.

4. Il pubblico accede gratuitamente all'impianto in occasione di gare ufficiali a calendario federale ad ingresso gratuito.

ARTICOLO 15 (RESPONSABILI COMUNALI INCARICATI)

1. I responsabili comunali di cui al precedente articolo 12 sono individuati nel responsabile del servizio manutenzione e del servizio sport (e in assenza dei rispettivi dirigenti competenti di settore) con il compito di verificare:

- a) il corretto andamento della gestione, la verifica delle utenze e di tutti i servizi accessori;
- b) il rispetto delle condizioni di concessione;
- c) il rispetto degli orari di apertura;
- d) la congruità delle tariffe applicate;
- e) il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di pubblica sicurezza, utilizzo degli impianti e commerciale;
- e) la regolare manutenzione e funzionalità delle attrezzature;
- f) la soddisfazione dell'utenza.

ARTICOLO 16 (CLAUSOLE DI REVISIONE DEI PREZZI)

1. L'importo del canone mensile complessivo è fisso ed invariabile. La stazione Appaltante si impegna ad inserire, nel contratto di servizio che verrà stipulato con l'aggiudicatario, le clausole di revisione dei prezzi come previste ai sensi del D.L. n. 4/2022, convertito in Legge n. 25/2022.

ARTICOLO 17 (TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI)

1. Il concessionario si impegna ad assumere gli obblighi di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136. A tal proposito, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e del Decreto Legge 187 del 12.11.2010 "Misure urgenti in materia di sicurezza" i pagamenti devono avvenire esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni.

I contraenti hanno l'obbligo di comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. Inoltre hanno l'obbligo di indicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Il contraente assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari. L'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art.3, comma 8, della L. 136/2010 ne dà immediata comunicazione al Comune di Bordighera ed alla Prefettura di Imperia. La violazione degli obblighi previsti dal suddetto art. 3 della L. 163/2010 determina la risoluzione di diritto del presente contratto.

ARTICOLO 18
(RISOLUZIONE IN VIA TRANSITORIA DI CONTROVERSIE INERENTI
L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO)

1. La risoluzione delle controversie relative a diritti soggettivi e all'esecuzione del contratto di cui al presente appalto può essere definita dall'Amministrazione appaltante e dal Concessionario avvalendosi di quanto stabilito dall'art. 208 del D.Lgs. 50/2016, mediante transazione ai sensi dell'art. 1965 del Codice Civile. La proposta di transazione può essere formulata:

- dal Concessionario: può essere presentata all'esame dall'Amministrazione appaltante;
- dall'Amministrazione appaltante: può essere rivolta al Concessionario, previa audizione del medesimo;

La transizione deve avere forma scritta, a pena di nullità.

ARTICOLO 19
(FORO COMPETENTE)

1. La soluzione delle controversie, inerenti l'esecuzione del contratto relativo alla presente concessione non rimediabili mediante transazione o accordo simile in base al precedente articolo è devoluta alla competenza del Foro di Imperia. E' comunque fatta salva la devoluzione esclusiva al giudice amministrativo di tutte le controversie riferibili alla fattispecie ed ai casi individuati dal Codice del processo amministrativo.

ARTICOLO 20
(SPESE CONTRATTUALI)

1 - Il contratto di concessione, a pena di nullità, verrà stipulato presso il Comune di Bordighera in modalità elettronica in forma pubblica amministrativa, nei termini disciplinati dall'art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016.

2. Tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto (bolli, diritti, registrazione, ecc.) sono a carico del concessionario con riferimento particolare: a) all'assolvimento dell'imposta di bollo; b) all'assolvimento dell'imposta di registro in misura fissa, ai sensi di quanto disposto dagli articoli 10 e 11 nonché dalla Tariffa Parte I (art. 11) D.P.R. 26.04.1986, n. 131. Saranno a carico del Concessionario le spese di stesura del contratto, diritti di rogito nella misura prevista dalla legge 08.06.1962, n. 604, e successive integrazioni e modificazioni.

ARTICOLO 21
(CODICE DI COMPORTAMENTO)

1. Il Concessionario si assume, a pena di nullità assoluta del presente contratto, l'obbligo del rispetto dell'art. 2 del Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, approvato con D.P.R. n. 62 del 16.04.2013, i cui contenuti restano autonome norme imperative.

Gli obblighi di condotta ivi previsti sono estesi, per quanto compatibili, a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'Amministrazione. Inoltre l'aggiudicatario si assume, a pena di nullità assoluta del presente contratto, l'obbligo del rispetto delle misure contenute nel "Piano triennale di prevenzione della Corruzione" e nel "Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità":

ARTICOLO 22
(PRESCRIZIONI E RINVIO)

1 - Il rapporto contrattuale di cui al servizio è subordinato all'integrale e assoluto rispetto della vigente normativa in tema di contratti pubblici, di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. In particolare, il medesimo garantisce l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice dei contratti, nonché la sussistenza e persistenza di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla legge, dal Disciplinare di gara e dal Capitolato ai fini del legittimo affidamento delle prestazioni e della loro corretta e diligente esecuzione del Contratto e per tutta la durata del medesimo.

2. Per quanto non espressamente indicato, si fa rinvio alla legislazione vigente in materia di appalti pubblici di servizi, al Codice Civile ed a tutte le norme presenti nell'ordinamento.